



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

## AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 166 DEL 24/09/2025

<b>OGGETTO:</b>	MARTELLAGO MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE “SAGRA DEL ROSARIO 2025” DA MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025 A MARTEDÌ 07 OTTOBRE 2025. ORGANIZZATORE: ANDREA SACCAROLA/COMUNE DI MARTELLAGO.
-----------------	---

### Il Comandante

VISTA l'istanza della manifestazione in oggetto indicata;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 6 del 30/07/2025;

### ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale a **Martellago** (Ve) nei giorni, luoghi ed orari sotto indicati o fino cessate esigenze, come meglio specificato da segnaletica posizionata in loco:

#### **DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI:**

- dalle ore 08:30 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 23:00 di martedì 07 ottobre 2025;

- via Fapanni, dall'intersezione con Piazza Vittoria all'intersezione con via Friuli;

- parcheggio Via del Giardinier, con esclusione dei veicoli autorizzati all'accesso al parcheggio sotterraneo privato, durante il “non esercizio” dell'attrazione dello spettacolo viaggiante ivi presente e, in accordo con l'esercente, durante il seguente orario: dalle 15:30 alle 23:30 da giovedì 2 a sabato 4 ottobre 2025 e dalle 09:45 alle 23:30 domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025;

- venerdì 03 ottobre 2025 dalle ore 05:00 alle ore 14:30

- via Friuli dall'intersezione con via Grimani all'intersezione con via Cazzari, incluso il parcheggio in Via Grimani all'intersezione con Via Friuli, e Via Lazio dall'intersezione con Via Friuli al parcheggio “Casa Bianca” per il posizionamento del mercato settimanale;

#### **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI:**



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

**- dalle ore 08:30 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 20:00 di martedì 07 ottobre 2025,**

nelle seguenti strade:

- via Fapanni dall'intersezione con piazza Vittoria all'intersezione con via Friuli (parcheggio Via del Giardinier);

**- venerdì 03 ottobre 2025 dalle ore 05:00 alle ore 14:30**

- via Friuli dall'intersezione con via Grimani all'intersezione con via Cazzari, incluso il parcheggio in Via Grimani all'intersezione con Via Friuli, e Via Lazio dall'intersezione con Via Friuli al parcheggio "Casa Bianca" per il posizionamento del mercato settimanale;

## **DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE**

**- dalle ore 08:30 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 20:00 di martedì 07 ottobre 2025,**

in via Grimani (tratto a senso unico), dall'intersezione della stessa all'intersezione con via Fapanni.

L'area di svolgimento della manifestazione dovrà essere completamente transennata e/o delimitata, in particolare nelle aree poste in corrispondenza di intersezioni e/o adiacenti alle aree destinate alla circolazione veicolare e segnalata con posizionamento di "DIVIETO DI TRANSITO". La delimitazione dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo sia per i partecipanti alla manifestazione che per la circolazione veicolare e/o pedonale.

In considerazione dei divieti di transito nelle località interessate dall'evento, sarà necessario posizionare segnali di preavviso sulle citate vie con deviazioni sulle strade laterali, ultima traversa utile.

Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui sopra i veicoli di Polizia, Soccorso e Antincendio, i veicoli direttamente interessati alla manifestazione e i veicoli dei residenti per accedere alle proprietà private, i veicoli direttamente interessati alla manifestazione e i veicoli dei residenti per accedere alle proprietà private, usando la massima prudenza.

I veicoli dei gestori dello spettacolo viaggiante, non direttamente funzionali all'attività, dovranno sostare all'esterno dell'area soggetta alle limitazioni previste dalla presente ordinanza.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285) e al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495 /1992), atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Nel caso vengano posizionate barriere/transenne mobili sulla strada, le stesse dovranno essere munite di pannelli rifrangenti di ostacolo in sede stradale e lanterne luminose secondo le indicazioni temporali previste dall'art. 153 comma 1 C.d.S.



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

A cura dell'organizzazione inoltre, dovrà essere garantita la possibilità di rimozione immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso in caso di loro intervento.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato.

A cura dell'organizzazione dovrà essere predisposto verbale indicante la data e l'ora della posa dei segnali stradali previsti dalla presente ordinanza da comunicare per iscritto al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi Comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

Al termine della manifestazione dovrà essere ripristinata la segnaletica esistente.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

Al termine della manifestazione l'area dovrà essere pulita e sgombera in modo da garantire il ripristino della circolazione stradale nella massima sicurezza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nell'attività di vigilanza, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento dell'evento.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Martellago (VE).

## **DISPONE**

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore: Andrea Saccarola/Comune di Martellago;
- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia Carabinieri di Mestre-Venezia;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;
- Stazione Carabinieri di Martellago;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima;
- Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Comune di Martellago (Uffici URP, Commercio e Manutenzione);
- Protezione Civile di Martellago;
- ACTV.



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

**Il Comandante**

SORATO STEFANO / Namirial

S.p.A./02046570426

*Documento sottoscritto con firma digitale*